

N.2700/012 R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,  
ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2007/12 R.A.C.C.  
promossa con atto di citazione notificato il 18.05.012, N. 8049 cron.  
A. Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine

da

**C SRL in liquidazione in AMMINISTRAZIONE STARORDINARIA  
- in persona del Commissario straordinario con proc. e dom.  
l'avv. R. C. e l'avv. S. E. per mandato speciale a margine dell'atto di  
citazione**

**ATTRICE**

contro

**S SRL con proc. e dom. gli avv. ti F. e G. C. e S. COLUCCIA per  
mandato speciale a margine della comparsa di risposta**

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** azione revocatoria.

**CONCLUSIONI**

**L'attrice ha così concluso:** come da allegato.

**La convenuta ha così concluso:** come da allegato.

### **Fatto e diritto**

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la società C srl - in amministrazione straordinaria - citava in giudizio davanti a questo Tribunale la società S srl chiedendo che venissero revocati i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto di € 79.296,00 in quanto sussistevano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 67, 2° c. l. fall e 49 del d. lgs. n. 270/99 per la dichiarazione di inefficacia degli atti solutori nei confronti della massa, essendo i pagamenti avvenuti quando la creditrice conosceva lo stato di dissesto della debitrice, avendo la stessa delle sedi locali proprio in Torviscosa e in Udine e rapporti pregressi non pagati per € 315.081,44.

Deduceva in particolare l'attrice che erano soggetti a revocatoria i quattro pagamenti avvenuti fra la data del 17.04.2009 e del 19.05.2009, atteso che il periodo sospetto andava collocato fra il 19.11.2008 e il 19.05.2009 data della dichiarazione di insolvenza della C srl (già posta in liquidazione volontaria in data 15.01.2009).

Nel costituirsi in giudizio la convenuta resisteva alla domanda contestando che sussistessero i presupposti per l'azione revocatoria invocando in particolare l'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma lett. a) l. fall. dei pagamenti nei termini d'uso, atteso che le forniture di ossigeno effettuate erano servite a consentire la continuazione dell'esercizio dell'impresa chimica e vi era stata l'assicurazione del liquidatore che proprio per tale ragione i pagamenti non sarebbero

stati revocati, pur conoscendo lo stato di insolvenza in cui versava la C.

Deduceva inoltre la convenuta che l'azione era improponibile mancando la prova del danno subito dalla massa, atteso che il credito oggetto di revocatoria avrebbe dovuto essere ammesso al passivo in prededuzione ai sensi degli artt. 20 e 52 del d. lgs. n. 270/99.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

All'azione revocatoria promossa si applica infatti l'art. 49 del citato d. lgs. n. 270/99 il quale prevede espressamente che : " Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di Fallimento ".

Non vi sono dubbi della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, secondo comma I. fall. e dell'art. 49 del d. lgs. n. 270/99, posto che i pagamenti sono avvenuti nel periodo sospetto dei sei mesi decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi

dell'art. 49, secondo comma, quando la creditrice conosceva lo stato di dissesto della C.

Per quanto attiene alla prima eccezione circa l'improponibilità dell'azione revocatoria per assenza di danno per la massa dei creditori, va notato come tale tesi sia infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la natura indennitaria dell'azione revocatoria fallimentare e pertanto a necessità per il curatore di provare la sussistenza di un danno per la massa dei creditori ( cfr. sul punto Cass., S. U. 28.03.2006, n. 7028, secondo cui: "Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fall. (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri

creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto", con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermate quindi della stessa) e da ultimo Cass., n. [13293](#) del 26/07/2012, secondo cui: “ Qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. (nel testo anteriore al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in "re ipsa" e consiste nella lesione della "par condicio creditorum", onde è irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca (nella specie, canone locativo scaduto e IVA sullo stesso) il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens", ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento).

E' noto inoltre che secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice la prova della conoscenza dello stato di dissesto – peraltro in questo caso neppure contestata - può essere fornita anche mediante indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, vale a dire su elementi di fatto che attengano alla

conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva ( cfr. Cass15.12.2006, n. 26935, secondo cui: “ In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata - confermata in cassazione - aveva attribuito rilevanza, ai fini del raggiungimento della prova della "scientia decoctionis", alla circostanza che a carico della società debitrice pendevano numerose procedure esecutive, tra l'altro nella stessa città ove il creditore risiedeva ed operava professionalmente, ed al fatto che lo stesso creditore aveva avviato varie procedure monitorie, convenendo poi un piano di rientro prevedente una decurtazione del suo credito ed un pagamento rateale) “ e anche Cass.,n. [15939](#) del 17/07/2007 “ In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., è correttamente provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei

a permettere una valutazione globale della situazione economica del "solvens" ai fini della prova per presunzioni della conoscenza effettiva il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità (nella fattispecie, la sentenza impugnata - confermata in Cassazione - aveva attribuito rilevanza, ai fini del raggiungimento della prova della "scientia decoctionis", alla pregressa pubblicazione di numerosi protesti a carico del fallito prima della effettuazione dei pagamenti oggetto di revocatoria, alla sostituzione su richiesta della società creditrice di un mezzo di pagamento quale l'assegno bancario con un assegno circolare, alla modalità solutoria con rimessa diretta di quasi tutte le nuove forniture, oltre alla circostanza della comune residenza di creditore e debitore nella medesima regione ed al fatto che entrambi erano concessionari della stessa società).

La prova della conoscenza del dissesto della società C in capo all'accipiens si ricava oltre che dalle notizie di stampa evidenziate dall'attrice, anche dalla sua messa in liquidazione in data 15.01.2009 - e dai sistematici ritardi nei pagamenti, nonché dal successivo mutamento dei termini di pagamento, che denotava il venir meno della fiducia del fornitore nella solvibilità della debitrice, avendo lo stesso preteso il pagamento in via anticipata alla consegna.

Nel caso in esame il dissesto della società C era stato ampiamente messo in luce dalla stampa locale e nazionale ( Messaggero Veneto, Gazzettino, Brescia Oggi, Giornale di Brescia, Il Giorno, il Corriere della Sera) con notizie riguardanti non solo il sequestro degli

impianti per ragioni ambientali, ma anche le conseguenze sul piano economico derivanti dal blocco della principale attività produttiva concernente gli impianti del cloro – sodio, rappresentate dalla crisi occupazionale e dal rischio di insolvenza e di fallimento e poi dalle notizie circa il piano di concordato e della mancanza di fondi perfino per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti ( v. articoli del quotidiano Il Messaggero Veneto prodotti in atti - quantomeno a partire dall'ottobre 2008 da cui risulta evidente il progressivo drammatico accentuarsi della crisi economica causata dal sequestro penale degli impianti chimici, fino alle dimissioni dei vertici della società capogruppo S ( ... per mancanza di fondi per la C!), alla messa in liquidazione della stessa ( 16.01.2009) e allo studio di una proposta di concordato, poi abbandonata per l'impossibilità di portare a termine il piano ( ... corsa ad ostacoli per evitare il fallimento) agli allarmi lanciati dalle organizzazioni sindacali e alle proteste delle maestranze).

Non si dimentichi inoltre che la società era stata posta in liquidazione in data 15.01.2009, con una scelta chiaramente orientata alla dismissione delle attività e alla presentazione di una domanda di concordato preventivo, avendo accumulato delle rilevantissime passività, con conseguente perdita del capitale sociale e relativa messa in liquidazione e tale notizia di segno inequivocabile per le dimensioni del passivo – iscritta al Registro delle Imprese – era di pubblico dominio a partire dalla data di iscrizione.

Va inoltre considerato che la C aveva già manifestato a più riprese delle difficoltà nei pagamenti delle fatture emesse dalla convenuta, tanto che la stessa aveva accumulato un credito di € 345.000,00 e aveva preteso per riprendere le forniture - dopo il sequestro degli impianti - il pagamento alla consegna e previa assicurazione da parte del liquidatore che tali pagamenti sarebbero stati esenti da revocatoria.

Il mutamento dei termini di pagamento in riferimento ai versamenti impugnati (da prolungati ritardi negli adempimenti a pagamenti anticipati rispetto all'usuale) esclude poi che sussista l'invocata esenzione prevista dal terzo comma lett. a) dell'art. 67 dei "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso", esenzione la cui prova comunque grava sul convenuto in revocatoria che ne eccepisca l'esistenza.

La convenuta ha infatti sostenuto che per prassi commerciale fra le parti vi era stata in precedenza una tolleranza nell'accettare i pagamenti della C in ritardo, mentre i mutati termini di pagamento erano irrilevanti perché effettuati con mezzi normali e comunque relativi alla fornitura di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa (ossigeno indispensabile per proseguire nelle produzioni di sostanze chimiche) e richiesti dallo stesso liquidatore, che con la missiva del 25.02.2009 aveva manifestato la volontà di proseguire il rapporto commerciale con pagamento anticipato, assicurando l'esenzione da revocatoria di tali forniture.

La stessa in particolare ha evidenziato che una corretta lettura della citata disposizione normativa evidenziava come l'accento del legislatore fosse stato posto non tanto sui pagamenti delle forniture di beni e servizi, quanto piuttosto sull'esercizio dell'impresa e come quindi lo stesso avesse voluto esentare da revocatoria tutte quelle forniture di beni e servizi che erano serviti all'imprenditore in crisi per mantenere in esercizio l'attività in una prospettiva di risanamento e/o di conservazione, trattandosi di forniture la cui mancanza avrebbe prodotto l'arresto della normale attività, come nel caso in esame.

La convenuta ha in tal senso ha anche precisato di aver continuato le forniture pur nella consapevolezza del dissesto in cui versava la C solo dietro assicurazione da parte del liquidatore che i pagamenti alla consegna sarebbero stati esenti da revocatoria in quanto funzionali all'esercizio dell'impresa in crisi, per cui l'azione promossa era inammissibile anche sotto tale profilo avendo il liquidatore assunto tale impegno non più revocabile.

Tale interpretazione del citato art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall. – pur caldeggiata da una parte minoritaria della dottrina, che trova conforto alla sua tesi nei lavori preparatori delle varie commissioni succedutesi nel tempo per la predisposizione del progetto di legge della riforma fallimentare, non ha tuttavia alcun fondamento testuale.

La citata norma introduce infatti una esenzione in riferimento ai pagamenti per forniture di beni o servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa - avvenuti nei termini d'uso - nel senso che sono esclusi dalla revocatoria quei pagamenti che per tempi e

modalità di esecuzione rientrano nella abituale prassi degli imprenditori del settore commerciale di interesse o in caso contrario dell'imprenditore fallito nell'esercizio normale e regolare dell'attività d'impresa (se tale imprenditore si discosti da tale prassi e pratici abitualmente termini diversi con tutti i suoi fornitori o con quel determinato fornitore fin dall'origine) sia in fase di normale esercizio, sia in fase liquidatoria ove l'attività d'impresa sia continuata per la sua conservazione.

L'espressione utilizzata dal legislatore va infatti interpretata nel senso, secondo l'analisi logica della proposizione, che occorre fare riferimento in primo luogo ai soli pagamenti ( e non alla fornitura dei beni e dei servizi nell'esercizio dell'impresa) e in secondo luogo ai tempi e alle modalità di esecuzione abitualmente praticati dagli operatori del settore commerciale - o in caso contrario di scostamento da tale prassi - dall'imprenditore fallito nell'esercizio normale e regolare dell'attività d'impresa (quando pratici abitualmente con tutti i fornitori o con quel determinato imprenditore fin dall'origine termini diversi rispetto a quelli degli altri operatori del settore) per valutare se i pagamenti impugnati si discostino o meno da tali modalità esecutive e temporali ( cfr. Trib. Torino, 23.04.2009, in Fall., 2010, 368, secondo cui i pagamenti esenti sono solo quelli che non si discostano dalla prassi abituale dei contraenti per tempi e modalità , Trib. Torino, 4.05.2010, in G. It., 11, 123, e Trib. Milano 3.05.2012, in il caso.it, 2012), a nulla rilevando in linea generale la circostanza che l'impresa sia stata o meno posta in liquidazione,

dovendosi valutare caso per caso – alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario – se l'impresa fosse o meno ancora in esercizio.

Solo in questo ultimo caso infatti, previsto dall'art. 2487, primo comma lett. c), in cui la società pur in liquidazione può continuare a svolgere “ ... gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio ... in funzione del miglior realizzo “, i pagamenti delle forniture di beni e servizi andranno esenti da revocatoria, sempre che siano stati eseguiti nei termini d'uso, intesi come modalità e tempi di adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, mentre nelle diverse ipotesi di una liquidazione con finalità disgregatrici o di pagamenti dopo la cessazione di ogni attività d'impresa i relativi pagamenti non rientrano nell'area dell'esenzione.

L'espressione “ termini d'uso “ comporta pertanto in primo luogo un rinvio alla prassi commerciale del settore in cui le due imprese operano, ma anche in via subordinata alla prassi consolidata nei rapporti fra l'imprenditore poi fallito e i suoi fornitori o anche in senso ancor più restrittivo fra il debitore fallito e il singolo creditore, vale a dire agli usi negoziali esistenti fra questi singoli soggetti, se difforni dalla prassi di tutti gli altri operatori del settore.

La norma quindi individua diversi criteri di discriminare fra pagamenti nei termini abituali e non abituali, dovendosi distinguere di volta in volta la prassi normalmente utilizzata nel settore di interesse, oppure i comportamenti abituali instaurati dalle parti ( se difforni dalla

prassi) quando l'imprenditore pratici termini diversi dagli altri operatori del medesimo settore o ancora in subordine i termini legali previsti dalla disciplina delle transazioni commerciali di origine comunitaria, quando non si riesca in concreto ad accertare quale fosse la prassi abituale tra le parti, anche al di là delle pattuizioni contrattuali.

Va infatti considerato che quando manchi una regolamentazione contrattuale dei termini di scadenza dei pagamenti nei rapporti fra debitore e fornitore ( o questi siano nulli) troveranno applicazione per la verifica della usualità delle scadenze dei pagamenti i termini legali introdotti dal d. lgs. n. 231/02 per le transazioni commerciali.

In questo caso bisogna distinguere l'ipotesi in cui esista una prassi consolidata fra le parti in tema di termini di pagamento trattandosi di un rapporto continuativo, oppure vi sia stato un rapporto occasionale, nel qual caso in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali bisognerà fare riferimento ai criteri oggettivi di cui al d. lgs. n. 231/02 e in particolare gli artt. 4 e 7 che prevedono la sostituzione dei termini convenzionali con quelli legali.

Tale ultimo criterio è quindi residuale nel senso che quando non si riesca ad accertare quali fossero gli usi negoziali esistenti fra le parti si dovrà ricorrere al criterio legale previsto dalla citata normativa in tema di transazioni commerciali.

Ne deriva che non sono esentati dalla revocatoria tutti quei pagamenti che avvengano con sensibile e sistematico ritardo ( e tale ritardo oltre i termini di scadenza non sia tollerabile, non

rientrando negli usi commerciali abituali) o a seguito di piani di rientro concordato, o “mano contro mano” o alla consegna (salvo che non siano abitualmente praticati da quel determinato imprenditore fin dall’inizio del rapporto) o anche quelli eseguiti prima della scadenza e quindi con termini e modalità difformi da quelli abituali, proprio come nel caso in esame dove dopo che i precedenti parziali pagamenti erano avvenuti con notevole ritardo, i successivi impugnatati pagamenti erano avvenuti nell’imminenza dell’insolvenza in via anticipata alla consegna, con un mutamento della prassi precedente, non essendovi prova (gravante sul convenuto in revocatoria) che tali prassi fossero abitualmente praticate dalla C con tutti i suoi fornitori o con la convenuta in questione dall’inizio del loro rapporto.

Né la norma può essere interpretata - come sostenuto da parte della dottrina - nel senso di ricomprendere nell’esonero i pagamenti effettuati entro i termini d’uso e quindi anche prima della scadenza. E’ infatti evidente che in quest’ultimo caso di pagamento anticipato o alla consegna il fornitore ha l’urgenza di riscuotere il corrispettivo, a causa della situazione precaria del debitore, sopravvenuta alla pattuizione originaria e quindi del rischio di non ottenere l’adempimento e pertanto il pagamento non avviene secondo le modalità abituali e fisiologiche del rapporto.

E’ inoltre da escludere che la norma intenda fare riferimento non ai pagamenti dei beni e servizi, ma alle forniture di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa necessari a garantire la continuità della

gestione, come sostenuto da una parte minoritaria della dottrina, in quanto un tale lettura cozza contro il dato testuale allontanandosi dal tenore letterale della disposizione, atteso che il vocabolo effettuati se può essere riferito ai servizi, appare invece difficilmente ricollegabile ai beni che vengono forniti , ma non effettuati, come giustamente osservato da alcuni commentatori della legge, né può essere riferito a forniture, in quanto il verbo è chiaramente collegato ai pagamenti dei beni e dei servizi.

D'altro canto anche l'opposta lettura che tenta di superare il dissidio interpretativo sganciando i termini d'uso tanto dai pagamenti, quanto dalle forniture di beni e servizi, per collegarli piuttosto all'esercizio dell'attività d'impresa, appare fuorviante in quanto in realtà il legislatore inserendo tale termine ha voluto chiaramente escludere dal novero delle esenzioni i pagamenti non inerenti all'esercizio dell'impresa perché personali dell'imprenditore ( individuale ) o estranei all'oggetto sociale ( per quello collettivo) e quelli che non concernono in via diretta e immediata la produzione.

In tal senso si è osservato che esclusi dall'area dell'esenzione sono i pagamenti delle rate di mutuo o del suo saldo o di altri rapporti di natura creditizia o le pretese arretrate di beni e servizi e i finanziamenti, mentre irrevocabili sono i pagamenti dei canoni di locazione degli immobili dove viene svolta l'attività imprenditoriale o dei canoni dei contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.

Una tale lettura – diversamente dal caso in cui si segua il senso letterale e logico della frase - comporterebbe inoltre che dovrebbero necessariamente essere esclusi dall'esenzione tutti quei pagamenti di forniture effettuate in fase di liquidazione, in quanto non inerenti all'esercizio dell'impresa in termini fisiologici, dato che nella fase di liquidazione ( quando non si proceda alla vendita della stessa o alla sua disgregazione) può essere eventualmente svolta solo una residua attività d'impresa volta alla mera conservazione in vista del suo miglior realizzo ( v. art. 2487, primo comma lett. c) e anche art. 2487 ter che consente la revoca dello stato di liquidazione), con conseguente esclusione di tutte quelle forniture di beni e servizi che si collocano al di fuori dell'ordinario fabbisogno imprenditoriale, non potendo certamente rientrare in tale concetto anche le forniture volte alla conservazione dell'impresa con l'esercizio provvisorio in funzione del suo miglior realizzo.

Irrilevante appare infine la circostanza che il liquidatore della C con la missiva di data 25.02.2009 avesse affermato che “ la società è entrata in fase di liquidazione e prosegue l'attività produttiva con finalità di preservare il patrimonio aziendale ... in vista di una soluzione non fallimentare della crisi aziendale ... precisando che tali pagamenti ... non sarebbero comunque soggetti all'azione revocatoria fallimentare trattandosi di pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) l. fall. “ , in quanto riflette la sola personale opinione del medesimo, volta in qualche modo a assicurare il

fornitore e ad indurlo a continuare a vendere della merce, pur in presenza di una conclamata decozione e non fa che confermare come il dissesto fosse noto alla controparte e i mutati termini di pagamento fossero stati richiesti o comunque concordati proprio perché il fornitore non si fidava della solvibilità del debitore e temeva di non riuscire ad ottenere il pagamento, nel caso di successiva dichiarazione di fallimento.

L'assicurazione data dal liquidatore non ha poi alcun valore cogente nei confronti del commissario, il quale in questa azione non rappresenta la società ( ove mai si potesse ritenere che il liquidatore si fosse realmente impegnato a rendere irrevocabili i pagamenti), ma la massa dei creditori ed è quindi un soggetto terzo rispetto agli eventuali accordi intervenuti prima della dichiarazione di insolvenza, che non gli sono in alcun modo opponibili.

Va pertanto dichiarata l'inefficacia degli impugnati pagamenti con condanna della convenuta al versamento della somma di € 79.296,00 , oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, senza rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore essendo onere della curatela dimostrare il maggior danno subito ( cfr. Cass., n. [12736 del 10/06/2011](#), secondo cui: "L'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli

interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleggi specificamente e dimostri di averlo subito “ e anche n. [27084 del 15/12/2011](#), secondo cui “ In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del secondo comma, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'“accipiens” soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha statuito che l'importo del predetto debito, relativo ad una vendita di immobile a prezzo sproporzionato, è pari alla differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l'acquisto del bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipula del contratto controverso, con gli interessi legali dalla domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se provato dall'attrice curatela).

Il pagamento delle spese – liquidate per le varie fasi processuali come da D. M. 140/012 - segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

1. dichiara l'inefficacia e pertanto revoca i pagamenti impugnati, condannando la convenuta alla restituzione dell'importo di € 79.296,00 , oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 8.500,00 per compensi, € 154,50 per spese, oltre all'iva e alla c. a. e alle spese non imponibili pari a € 679,99.
3. Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

Udine, 5.01.2014.

**IL GIUDICE UNICO**

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

